

Le modifiche apportate dal nuovo regolamento sono sottolineate per facilitarne l'identificazione all'interno del testo.

Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione può chiedere di essere registrato a tal fine. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis*.
2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la revoca delle decisioni, nonché l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. (soppresso)
4. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.
5. (soppresso)
6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.
7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.

Articolo 69

Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall'SGP dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, il documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione.

2. Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta *mutatis mutandis* a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20:

- a) un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci;
- b) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- c) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.

3. Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all'origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all'origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all'origine.

L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

Articolo 69 bis

Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci di provenienza diversa dall'Unione, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;
- b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice;

- c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.

3. Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.

Articolo 80

Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1o gennaio 2017.

2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.

4. Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 89 del presente regolamento. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione.

Articolo 82

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.

2. La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

4. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice.

5. La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.

6. Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del medesimo conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso:

- a) il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- c) le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- e) il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06;
- f) e l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

8. La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

- a) il numero dell'esportatore registrato;
- b) la data di registrazione dell'esportatore registrato
- c) la data da cui decorre la validità della registrazione;
- d) se del caso, la data della revoca della registrazione;
- e) un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;

- f) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

Articolo 83

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'SPG secondo quanto indicato alla presente sottosezione.
2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:
 - a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso.

3. Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

4. I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 22-06 o nell'allegato 22-06 bis, a seconda del caso e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.

5. Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

7. Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.

Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8. Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 86

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.

La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-06 *bis*.

2. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell'Unione presenta domanda alle autorità doganali di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-06.

3. Ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SGP e dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

I commi primo e secondo si applicano, *mutatis mutandis*, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.

4. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5. Qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell'esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

Articolo 92

Disposizioni generali sull'attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Un'attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l'esportazione verso l'Unione è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata.

Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell'articolo 55, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell'articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l'attestazione di origine è compilata dall'esportatore nel paese beneficiario di esportazione.

2. L'attestazione di origine può anche essere compilata dopo l'esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione di origine retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, *mutatis mutandis*, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

3. L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.

L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, a quanto segue:

- a) attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- b) attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.